

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento. La legge elettorale assicura ai cittadini residenti all'estero la possibilità di eleggere un numero di deputati commisurato alla propria incidenza rispetto alla popolazione totale.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero dei cittadini aventi diritto, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è l'organo di equilibrio tra gli Enti che formano la Repubblica.

Il numero totale dei senatori elettivi è di duecento, dei quali:

- 80 in rappresentanza dello Stato, eletti nelle elezioni politiche contestualmente ai deputati;

- 80 in rappresentanza delle Regioni, eletti contestualmente agli organi delle medesime;
- 40 in rappresentanza dei Comuni, eletti contestualmente agli organi di rappresentanza dei medesimi.

La legge indica puntualmente in quale proporzione distribuire i seggi in rappresentanza dei Enti locali, in modo da assicurare una equa rappresentanza dei territori.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Art. 58 (abrogato)

Art. 59 (abrogato)

Art. 60

La Camera dei deputati è eletta per quattro anni.

Il Senato della Repubblica è in carica in modo permanente, e la sua composizione varia in seguito alla decadenza dei senatori in carica e all'elezione dei nuovi delle diverse categorie.

La durata della Camera dei Deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di emergenza nazionale.

Art. 61

Le elezioni della Camera dei Deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati in via esclusiva o con la collaborazione del Senato della Repubblica.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi a ciascun membro della Camera dei Deputati ed al Governo, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se la Camera dei Deputati, maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, ha facoltà di deferirla al Senato della Repubblica, accompagnandola con messaggio motivato. Tale deferimento può essere effettuato una sola volta per ciascuna legge.

Il deferimento della legge al Senato della Repubblica è atto dovuto per le leggi in materia costituzionale ed elettorale e per quelle di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. In ogni altro caso, il Presidente della Repubblica esercita tale facoltà a propria discrezionale valutazione di opportunità.

La Camera dei Deputati ha diritto di esaminare la legge rettificata dal Senato della Repubblica dopo il deferimento presidenziale, di modificarla ulteriormente ed approvarla in via definitiva. Dopo la seconda approvazione, la promulga deve essere effettuata.

Art. 74 Bis

Il Senato della Repubblica esamina le leggi deferite al proprio esame in base alle procedure previste dal proprio regolamento, per cui sono validi gli stessi principi e limiti previsti al precedente art. 72 per la Camera dei Deputati.

Art. 75

E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

In casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo può adottare decreti aventi forza di legge ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti devono avere un contenuto definito ed omogeneo e non possono reiterare norme contenute in decreti precedenti.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di emergenza e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

La legge che prevede forme di amnistia e l'indulto non può concederle per reati che sono stati caratterizzati da violenza contro le persone e le istituzioni.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II. Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per 9 anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni.

Autorizza la presentazione alla Camera dei Deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88 (abrogato)

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III. Il Governo

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, il ministro della Giustizia, il ministro degli Esteri, il ministro della Difesa. I restanti ministri sono nominati direttamente dal Presidente del Consiglio, che può altresì liberamente revocarli.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo non ha bisogno di votazione parlamentare per assumere le sue funzioni, ma ciascuna delle due Camere ha la facoltà di far decadere il Governo mediante mozione di sfiducia motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve recare l'indicazione di una personalità alternativa per la carica di Presidente del Consiglio.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica provvede a incaricare la personalità indicata di formare un nuovo governo.

Il Governo colpito da mozione di sfiducia resta in carica per il disbrigo degli affari correnti per un limite massimo di trenta giorni. Qualora, decorso questo termine, non si sia ancora formato e funzionante il nuovo esecutivo, il precedente rientra nella pienezza delle sue funzioni.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurate la diligenza, l'imparzialità e l'economicità dell'azione amministrativa.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Il lavoro dei funzionari della Pubblica Amministrazione è regolato dalle medesime norme in termini di disciplina, retribuzione, assistenza sindacale e previdenza che riguardano tutti i lavoratori. Sono fatte salve le norme che disciplinano le particolari funzioni di diplomatici, militari, magistrati e funzionari e agenti delle forze dell'ordine.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Coloro che esercitano la funzioni di magistrato, militare di carriera in servizio attivo, funzionario ed agente di polizia, rappresentante diplomatico e consolare all'estero non possono essere iscritti a partiti politici, né sono eleggibili ad alcun tipo di carica elettiva, se non cessati dalle rispettive funzioni da almeno un anno.

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99

La legge può istituire Autorità di Garanzia e Vigilanza, dotate di autonomia legale e patrimoniale rispetto alla pubblica amministrazione, per la regolamentazione ed il controllo su determinate questioni ed attività di pubblico interesse.

La legge istitutiva delinea l'ambito e le modalità entro cui l'Autorità può esercitare poteri regolamentari, ispettivi e sanzionatori e stabilisce le condizioni di indipendenza dei relativi membri.

Contro le sanzioni erogate dalle Autorità di Garanzia e Vigilanza è sempre ammesso il ricorso presso la giurisdizione amministrativa.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. La legge che ne stabilisce l'organizzazione fissa i requisiti d'accesso per i suoi membri.

Il Consiglio di Stato, su richiesta del Governo, predispone i regolamenti per l'attuazione delle leggi e fornisce pareri preventivi sui disegni di legge in preparazione. Nel caso in cui i disegni di legge siano volti alla codificazione ovvero al riordino complessivo di un ambito normativo, i pareri forniti dal Consiglio di Stato sono da considerarsi vincolanti.

I consiglieri di Stato sono indipendenti. Essi non possono essere iscritti a partiti politici ed il loro ufficio è incompatibile con qualsiasi carica elettiva.

Art. 100 Bis

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La Corte dei conti definisce altresì i principi della contabilità pubblica, fornendo, ove richiesto, pareri circa la loro corretta interpretazione da parte dei pubblici amministratori.

La Corte dei conti dispone di poteri ispettivi e sanzionatori, contro i quali è sempre possibile il ricorso alla giurisdizione amministrativa.

I membri della Corte dei conti non sono magistrati, ma sono comunque assicurati nella loro indipendenza. Essi non possono essere iscritti a partiti politici ed il loro ufficio è incompatibile con qualsiasi carica elettiva.

Titolo IV. La magistratura

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Ciascun tribunale amministrativo dispone di una sezione finanziaria, dedicata alle controversie nella materia della contabilità pubblica e della responsabilità erariale dei pubblici funzionari.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti del Consiglio superiore della magistratura sono estratti a sorte fra tutti i magistrati ordinari che hanno dichiarato la loro disponibilità, in proporzione alle varie categorie.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra che presiede in via ordinaria il Consiglio.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 104 Bis

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte superiore di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono estratti a sorte fra tutti i magistrati amministrativi che hanno dichiarato la loro disponibilità, in proporzione alle varie categorie.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra che presiede in via ordinaria il Consiglio.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei membri delle rispettive magistrature.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura amministrativa possono essere chiamati a esercitare compiti onorari, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei rispettivi organi di autogoverno, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici di ogni giurisdizione dei magistrati del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

L'autogoverno della magistratura amministrativa è disciplinato con legge con c

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura amministrativa, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha facoltà di esercitare l'azione penale. Egli può scegliere di non esercitarla, dietro sua responsabilità, nel caso di notizie di reato di lieve entità, per le quali l'espletamento di un procedimento penale determinerebbe tempi e costi sproporzionati rispetto al bene leso.

La legge indica i reati per i quali l'esercizio dell'azione penale è da ritenersi obbligatorio.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni e le Regioni sono enti autonomi sottoposti alla Costituzione, che ne fissa i principi di organizzazione e funzionamento in modo armonico e coerente rispetto allo Stato.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Le Regioni hanno facoltà di istituire, mediante norme proprie, organi per la gestione decentrata di determinati processi amministrativi ed operativi, senza oneri per lo Stato.

Tale facoltà è riconosciuta anche ai Comuni, ma la legge stabilisce i limiti minimi di estensione e popolazione per l'istituzione di organi decentrati.

Art. 116

Le Regioni hanno potestà normativa di tipo regolamentare.

I regolamenti regionali sono proposti, elaborati ed approvati secondo le norme dello Statuto regionale, che si conforma allo spirito democratico della Repubblica ed non entra in vigore se non dopo essere stato adottato con legge costituzionale.

Art. 117

Il Governo rinuncia ad esercitare la potestà regolamentare negli ambiti che sono riservati alla Regione dal suo Statuto.

Al di fuori delle materie di potestà esclusiva, la Regione può comunque adottare regolamenti in concorrenza con quelli del Governo e degli altri organi che sono autorizzati ad emanarne. Eventuali controversie e conflitti derivanti da norme concorrenti sono possono essere oggetto di ricorso alla Corte superiore di giustizia amministrativa.

La Regioni possono adottare intese, per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Tali intese devono essere sottoposte alla valutazione vincolante del Senato della Repubblica, che deve autorizzarle mediante una propria risoluzione.

Art. 118

I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La legge stabilisce i requisiti minimi per l'istituzione di nuovi Comuni, nonché della sussistenza di quelli già esistenti, in termini di popolazione e di capacità operative e finanziarie. La legge favorisce la cooperazione tra Comuni per la gestione condivisa dei servizi, nonché forme di fusione, quando funzionali all'erogazione di migliori servizi per i cittadini.

Stato, Regioni, e Comuni favoriscono altresì l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma conducono una politica di bilancio armonizzata rispetto a quella dello Stato, secondo principi di solidarietà e leale collaborazione.

I Comuni e le Regioni si finanziano tipicamente mediante da entrate proprie, in base a una razionale suddivisione delle tipologie di tributo fra i diversi livelli di governo. Tali risorse possono essere integrate da trasferimenti di tipo perequativo, interventi speciali ed investimenti, per promuovere la coesione economica o per fronteggiare eventi di carattere imprevisto e distruttivo.

I Comuni e le Regioni dispongono di un proprio patrimonio. La legge disciplina attraverso quali procedure e con quali limiti tale patrimonio possa essere alienato, ovvero utilizzato come garanzia di obbligazioni emesse per finanziare spese di investimento.

Art. 120

La Regione non può ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi, secondo procedure previste con legge, a organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di leggi o altre norme con forza equivalente, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero per assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati dallo Statuto della Regione, in armonia con i principi previsti dalla Costituzione, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi in quattro anni.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Lo Statuto della Regione è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Subito dopo l'approvazione, lo Statuto è preso in carico dalla Camera dei Deputati, che provvede a recepirlo nella forma di legge costituzionale, eventualmente emendandolo in modo da renderlo conforme alla Costituzione ed all'ordinamento giuridico vigente.

Art. 124 (abrogato)

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello

nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127 (abrogato)

Art. 128 (abrogato)

Art. 129 (abrogato)

Art. 130 (abrogato)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni, denominate a partire dalla città che funge da capoluogo:

Milano;

Venezia;

Firenze;

Roma;

Napoli;

Bari;

Palermo;

Cagliari.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di **cinque milioni** di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133 (abrogato)

Titolo VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un quinto dal Presidente della Repubblica, per un quinto dal Senato della Repubblica, per un quinto dalla Camera dei Deputati, per un quinto dall'organo supremo della magistratura ordinaria, per un quinto dall'organo supremo della magistratura amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera dei Deputati, affinché, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con la partecipazione delle due Camere.

Dopo la prima approvazione della Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica deferisce la legge al Senato della Repubblica, che deve approvarlo senza alcuna modifica.

Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, la legge torna alla Camera dei Deputati per una seconda votazione che deve approvare sul medesimo testo e almeno a maggioranza assoluta. Dopo la seconda votazione, la legge è pronta per essere promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrare in vigore.

Qualora il Senato approvi la legge con modifiche, Camera dei Deputati può fare altrettanto, ma in tal caso la promulga e la pubblicazione possono avere luogo solo dopo un referendum popolare che il Presidente della Repubblica è tenuto ad indire. La legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.